



COMUNE DI ROBASSOMERO

Via Braccini 7 – 10070 (TORINO) Tel. 0119234400 - Fax 0119234422

E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - Cod. F. 83001550017 - P.ta IVA 01381880010

Area Amministrativa – Ufficio Polizia Municipale Tel. 0119234413 – 0119234404

E-mail: poliziamunicipale@comune.robassomero.to.it

PROT.8194/2026

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 15/2026

OGGETTO: Misure preventive urgenti a tutela delle abitazioni site in prossimità delle aree boscate del territorio comunale, a seguito della dichiarazione regionale dello stato di massima pericolosità per incendi boschivi.

IL SINDACO

- RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n.1300/A1821A/2026 del 05/07/2026. Con la quale è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Piemonte, a partire dal giorno 08 luglio 2026 e fino a successiva determinazione di cessazione dello stato medesimo;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi alle competenze del Sindaco in materia di tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", che individua il Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile;
- VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- CONSIDERATO che il perdurare delle elevate temperature e della siccità determina condizioni favorevoli all'innescio e alla propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia;
- CONSIDERATO che l'accumulo di vegetazione secca, sterpaglie, rovi e materiale combustibile nei terreni privati, nonché la mancata manutenzione delle aree prospicienti infrastrutture, edifici e aree boscate, costituisce grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- RITENUTO necessario adottare misure preventive a tutela della sicurezza della popolazione e del patrimonio pubblico e privato;

ORDINA

A tutti i proprietari, usufruttuari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, incolti, boscati, cespugliati o comunque ricoperti da vegetazione presenti sul territorio comunale di Robassomero:

1. Obblighi di pulizia e manutenzione

È fatto obbligo di:

- provvedere allo sfalcio dell'erba, alla rimozione di sterpaglie, rovi, cespugli, vegetazione secca e rifiuti combustibili presenti nei terreni e nelle aree verdi di proprietà;
- mantenere costantemente pulite le aree perimetrali degli immobili e dei terreni, eliminando ogni materiale suscettibile di alimentare un incendio;
- realizzare e mantenere idonee fasce di rispetto prive di vegetazione secca lungo i confini delle proprietà confinanti con aree boscate, edifici, insediamenti produttivi, infrastrutture e impianti;

2. Divieti

Per tutta la durata dello stato di massima pericolosità dichiarato dalla Regione Piemonte è fatto divieto di:

- accendere fuochi all'aperto;
- bruciare residui vegetali, agricoli, sfalci, potature o altri materiali combustibili;
- utilizzare apparecchiature o svolgere lavorazioni che possano produrre scintille o fiamme libere in presenza di vegetazione secca o materiale facilmente infiammabile;
- gettare mozziconi di sigaretta, fiammiferi accesi o altri materiali incendiari sul suolo pubblico o privato.

AVVERTE

In caso di inadempienza

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalla Legge n. 353/2000, dalla Legge Regionale Piemonte n. 15/2018 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di incendi boschivi.
3. In caso di mancata esecuzione degli interventi prescritti, il Comune potrà provvedere d'ufficio all'esecuzione degli stessi in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle spese sostenute, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento.
4. Ove ne ricorrano i presupposti di legge, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Ricorsi

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Robassomero;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio.

Robassomero 07/08/2026

IL SINDACO
(Rag. Antonio MASSA)

